

CIRCOLARE 17 dicembre 1986, n. 42

Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi

Di seguito alla circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985 si ritiene opportuno, per uniformità di indirizzo, riportare i più significativi quesiti di prevenzione incendi posti a questa amministrazione nel corso del corrente anno, nonché i chiarimenti formulari, sentito, ove necessario, il parere del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del DPR 29 luglio 1982. n. 577.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase provvisoria prevista dalla legge n. 818/84 che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterranno, pertanto, ai concetti contenuti nei chiarimenti di seguito riportati.

...

2) Case da gioco punto 83) del DM 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a cento posti).

Le «case da gioco» sono locali di spettacolo e di trattenimento e pertanto sono comprese al punto 83) del DM 16 febbraio 1982. Alle stesse vanno applicate le disposizioni di sicurezza contenute nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto agli articoli 34, 41, 42, 43, 44, 45 e ferme restando le competenze delle commissioni provinciali di vigilanza.

3) Sale consiliari - punto 83) del DM 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a cento posti).

Le «sale consiliari» (sale per consigli regionali provinciali, comunali, aule di tribunali, ecc.) non sono locali di spettacolo e trattenimento, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982, punto 4.1, e pertanto non sono comprese nel punto 83) del DM 16 febbraio 1982.

4) Locali di spettacolo e trattenimento - punto 1 dell'art. 2 del DM 6 luglio 1983 passaggi in genere.

Per «passaggi in genere» si intendono i percorsi «esterni» al locale di spettacolo o trattenimento verso le uscite.

5) Locali di spettacolo e trattenimento con capienza inferiore a centocinquanta posti numero delle uscite.

Tutti i locali classificati all'art. 17 della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951, con capienza inferiore a 150 posti possono essere dotati di due sole uscite, in analogia a quanto già previsto dalla circolare n. 79 del 27 agosto 1971 per i locali indicati al punto 4 del citato art. 17 della circolare n. 16/1951.

6) Circolare n. 16 del 16 giugno 1980 punto 8.3 - applicabilità alle sale da ballo.

Il punto 8.3 della circolare n. 16 del 16 giugno 1980 è applicabile unicamente alle multisale cinematografiche e non alle multisale da ballo che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendi.

7) Locali di spettacolo e trattenimento - Installazione di cucine a gas con densità non superiore a 0,8.

L'installazione di cucine alimentate a gas con densità non superiore a 0.8 a servizio di locali di spettacolo e trattenimento è consentita purché le cucine siano installate in locali appositi.

La comunicazione tra il locale di spettacolo e trattenimento con quello in cui sono installate le cucine, deve avvenire tramite filtro a prova di fumo, realizzato nel rispetto del DM 30 novembre 1983. Devono comunque essere osservate tutte le altre norme di sicurezza vigenti per gli impianti di produzione di calore alimentati a gas, eccettuata la lettera circolare n. 8242/4183 del 5 aprile 1979 che non può essere applicata al caso di specie essendo relativa ad impianti di cucina e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti, mense collettive, alberghi, ospedali e simili che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendio

8) Edifici destinati al culto - punto 83) del DM 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e ai trattenimento tenimento in genere con capienza superiore a cento posti).

Gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982, punto 4.1, e pertanto non sono compresi nel punto 83) del DM 16 febbraio 1982. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nell'art. 15, punto 5 del DPR del 29 luglio 1982, n. 577.

9) DM 6 luglio 1983 e successive variazioni e/o integrazioni - applicabilità ai materiali di allestimento (stands) utilizzati nelle mostre e fiere.

In attesa dell'emanazione delle specifiche normative ed in considerazione che il DM 6 luglio 1983 e successive variazioni e/o integrazioni non fa riferimento ai materiali di allestimento di tipo standistico utilizzati per mostre e fiere, le commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco, possono accettare per la realizzazione degli stands, la posa in opera di materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco.

Sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, devono comunque essere adottati effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza mediante l'utilizzo di squadre di vigilanza aziendale opportunamente attrezzate e ritenute numericamente sufficienti dall'organo di controllo. Per la composizione numerica delle predette squadre di vigilanza, deve tenersi conto della riduzione delle condizioni di rischio conseguente all'utilizzo, per gli allestimenti di tipo standistico, di materiali omologati o semplicemente certificati oppure trattati con sostanze protettive di documentata efficacia.

...

Si prega di dare alla presente circolare la più ampia diffusione presso le amministrazioni locali, gli ordini professionali, le categorie interessate, ecc.

p. Il Ministro: SPINI